



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

122. Reverendiss. Cardinale &c. Declaratio comprehensionis  
Communitatum omnium Locorum Baronialium in Pontificia ditone  
existentium sub Constitutione Clementis VIII., & aliis Apostolicis ...

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

celerità possibile per sfuggire ogni forte dispenſe; E perciò eſſendo appieno informato della voſtra ſperimentata attenzione, e del zelo, che ſempre avete avuto, particolarmente à favore delle Comunità, vi deputammo ſenza ſegnarvi il Chirografo, per Prefetto della Noſtra Congregazione del Buon Governo; & ora volendo, che non ſi poſſa dubitare della validità di quello, che ſin'ora, come Prefetto, avete fatto, e per l'avvenire farete, abbiamo determinato deputarvi di nuovo, come in appreſſo; Onde con il preſente Noſtro Chirografo, avendo per eſpreſſo, e di parola in parola inſerto il tenore di qualunque coſa neceſſaria da eſprimerſi, e che ricercate ſpecifica, & individua menzione, di Noſtro moto proprio, certa ſcienza, e pienezza della Noſtra aſſoluta Poſteſtà, di nuovo vi eleggiamo, e deputiamo per Prefetto della detta Noſtra Congregazione del Buon Governo, con tutti li onori, peſi, giurisdizioni, preeminenze, autorità, e facoltà ſolite goderſi da ſimili Prefetti, e reſpettivamente conceduteſi tanto da Clemente VIII. nella Bolla dell'erezione di detta Congregazione, quanto da altri Noſtri Predeceſſori, & in oltre (non però per le Cauſe contentioſe, quali vogliamo, che ſi debbano cognoſcere nella piena Congregazione nel modo ſin'ora praticato) vi diamo facoltà di poter tenere in voſtra Caſa Congregazioni particolari, & ivi pigliare le proviſioni, e fare le riſoluzioni, che ſtimarete eſpedienti, & utili per la buona economia delle dette Comunità; & ancora di potere tanto nelle Congregazioni piene, quanto nelle dette particolari ordinare riparazioni di mura de' Luoghi, Strade, e Ponti, conforme aſtringere à contribuire ò con denari, ò con Perſone ſecondo le loro qualità per l'opere dette del comune quaſſivoglia, ancorche privilegiato, & eſente, non oſtante li loro privilegi, & eſenzioni, e di commutare, e traſportare qualche Datio, ò Colletta, che ſi pagateſe di preſente, in altro, che ſi giudicateſe profitevole, & utile à dette Comunità, e di ordinare l'eſecuzioni di tali riſoluzioni nel modo, che vi parerà, come ſe foſſero ſtate fatte nelle piene Congregazioni, eſſendo queſto mente, e volontà Noſtra eſpreſſa; Volendo, e decretando, che il preſente Noſtro Chirografo da regiſtrari in Camera, ſecondo la Bolla di Pio IV. de regiſtrandis, abbia il ſuo pieno eſſetto, e vigore, non oſtanti quaſſivoglia privilegi, eſenzioni, coſtituzioni, & ordinazioni Apoſtoliche Noſtre, e de Noſtri Predeceſſori, leggi civili, e Canoniche, ſtatuti, riforme, uſi, ſtili, conſuetudini, & ogni altra coſa, che faceſſe, ò poteſſe fare in contrario, alle quali tutte, e ſingole, avendo il loro tenore qui per eſpreſſo, per queſta ſol volta, e per l'eſſetto ſudetto pienamente deroghiamo. Dato dal Noſtro Palazzo Apoſtolicò in Vaticano. Queſto di 4. Mag. gio 1701.

CLEMENS PAPA XI.

## DECLARATIO.

II.

Comprehenſionis Communitatum omnium Locorum Baronialium in Pontificia ditione exiſtentium ſub Conſtitutione Clementis VIII., & aliis Apoſtolicis ordinationibus rectum regimen earundem Communitatum reſpicientibus: cum expreſſa abrogatione Indultorum, & Exemptionum quibuſcunque Baronibus tam Secularibus, quam Eccleſiaſticis, etiam Regularibus, ea de re conceſſarum, & cum decreto quod antedictæ Communitates Locorum Baro-

nalium quotannis proprias Tabellas ad Sacram Congregationem Boni Regiminis tranſmittere teneantur.

**R**everendiſſ. Cardinale Imperiale Præſetto delle Congr. de Sgravi, e Buon Governo delle Comunità del Noſtro ſtato Eccleſiaſtico. Per togliere Noi gli abuſi, e dar opportuno rimedio à i gravi pregiudizii, che dai Baroni del Noſtro Stato Eccleſiaſtico, ò loro Miniſtri erano ſtati introdotti, e ſi apportavano alle Comunità delle Città, Terre, Caſtelli, & altri luoghi da eſſi Baroni poſſeduti nel detto Noſtro Stato, particolarmente nel ripartimento de peſi Camerali, rinnovammo la Congregazione particolare altre volte dalla ſa. mem. di Innocenzo XI. Noſtro Predeceſſore deputata per decidere, e terminare la controverſia trà le dette Comunità, e i loro Baroni ſopra di ciò da lungo tempo ancora indeciſa pendente, nella quale più volte eſaminateſi, e maturamente conſiderateſi le ragioni dedotte per parte delli detti Baroni, finalmente nel di 19. Dicembre 1702. à tenore della reſoluzione preſaſi, fu pronunziato eſſere li detti Baroni tenuti al pagamento del Suſſidio Triennale, e di altri peſi Camerali, come ſono tenuti, & obligati gli altri Cittadini di eſſi luoghi, tanto per li beni poſſeduti nel tempo dell'Impoſizioni di detti peſi, quanto per gli altri doppo acquiſtati, e da acquiſtarſi, alla qual Sentenza vogliamo ſempre ſi abbia relazione; dalla qual Sentenza appellatiſi i detti Baroni alla Noſtra Signatura di Grazia, parve à queſta, tenutaſi avanti di Noi nel giorno 22. Mag. dell'anno 1703. proſſimo paſſato, di negare alli detti Baroni, anche in devolutivo, l'appellazione, emanandone reſcritto: *Nihil*, e deſiderando Noi, che con la maggior poſſibile ſollecitudine haveſſe il detto Giudicato il ſuo eſſetto, coll'aſtringere i detti Baroni al pagamento delli peſi ſudetti, deputammo altra Congregazione particolarmente per eſaminare il modo, con cui poteſſe più facilmente, e ſpeditamente ottenereſene l'eſecuzione, quale tenutaſi avanti di Voi eſſendo ſtata di parere doverſi deputare, e traſmettere i Commiſſari, e Viſitatori Apoſtolicì in ciascuno Città, Terra e luogo Baronale, con facoltà di far ſtimare, allibrare, e deſcrivere ne pubblici Cataſti tutti i Beni da eſſi Baroni in quelli poſſeduti, di riveder le Tabbelle di dette Comunità, correggerle, e riformarle, e di nuovo ordinarle, e di far tutt'altro, che da detti Viſitatori ſi foſſe giudicato neceſſario, perche ſiano i Beni di detti Baroni taſſati egualmente, che gli altri de i Cittadini e Abitanti de i ſudetti luoghi, e che ſiano altresì i medemi Baroni aſtretti al pagamento de peſi per la rata ad eſſi toccante, e riferitoci da Voi il ſentimento di detta Congregazione, ci compiacemmo d'approvarla, ſiccome acciò foſſe pienamente eſeguito, deputammo per Commiſſarii, e Viſitatori de ſudetti luoghi, diverſi Prelati, concedendo loro ogni neceſſaria, & opportuna facoltà, & autorità di ricognoscere lo ſtato delle Comunità, di detti luoghi, riformare, e correggere i Cataſti in quelle eſiſtenti, e dove non ſi trovateſero, ordinare, che di nuovo ſi faceſſero, prendendo l'aſſegna de' Beni, tanto dagli Eccleſiaſtici, quanto da' Baroni, e da' altre quaſſivoglia Perſone, e facendo quelli ſtimare, allibrare, e deſcrivere ne pubblici Cataſti, di far nuove Taſſe, e ripartimenti de peſi Camerali ſudetti, di modo che al pagamento di quelli debbano concorrere tanto gli Eccleſiaſtici Secolari, e Regulari, quanto ogni Barone, e qualunque altra Perſona, benche privilegiata, di rivedere le Tabbelle di eſſe Comunità, correggerle, riformarle, e di nuovo ordinarle, e con altre facoltà diſſuſamente eſpreſſe ne i Noſtri Brevi ſopra ò di

1704.

ciò spediti, à quali in tutto, e per tutto debba averli relazione; Et avendo non senza gran Nostro dispiacere sentito, che nella visita de' detti luoghi siasi riconosciuto, che la maggior parte delle dette Comunità siano state notabilmente pregiudicate per la cattiva amministrazione de' Ministri, & Officiali de Baroni, e delle sudette Comunità, anzi in alcuni contratti fatti con i medesimi Baroni enormissimamente lese, e che ne i detti luoghi Baronali non vi siano Tabelle, ò quelle formate senza la dovuta buona regola. Et essendo stati rappresentati li detti pregiudizii, & altri abusi in danno delle sudette Comunità nella Congr. avanti di Voi tenuta, la medesima sia stata di sentimento, non obstante qualunque osservanza in contrario, espressamente comprenderle, ed à quelle stendere, & ampliare la detta Costituzione della famem. di Clemente VIII. sopra il Buon Governo delle Comunità, come à loro favorevole; Onde compassionando Noi lo stato di dette povere Comunità, e sudditi, & invigilando col nostro paterno zelo al sollievo di essi, & à togliere affatto li sudetti pregiudizii, & abusi in grave danno delle Comunità causati, & introdotti, habbiamo per provvedere all'indennità di esse, e sudditi in avvenire, inetendo alla prefata risoluzione, determinato dichiarare tutte le Comunità de' luoghi Baronali esistenti nel Nostro Stato Ecclesiastico, per comprese, e come fossero espressamente, & individualmente nominate nella detta Costituzione di Clemente VIII. nell'istesso modo, e forma, che sono tutte le altre Comunità del Nostro Stato Ecclesiastico. Quindi, avendo nel presente Nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola inserito il tenore di tutte le risoluzioni, e decreti emanati nelle Congregazioni suddette (quali, e tutt'altro per l'executione di quelli fin'ora fatto, di nuovo approviamo, e pienamente confermiamo) della detta Costituzione di Clemente VIII., ed altre Costituzioni, & Ordinazioni Apostoliche successivamente emanate sopra il Buon Governo delle Comunità del Nostro Stato Ecclesiastico, ed ogn'altra cosa quantosivoglia necessaria ad esprimerli, rivocando primieramente, & annullando colla pienezza della Nostro Potestà Pontificia tutti, e qualsivoglia Privilegi, esenzioni, facoltà, immunità, e prerogative alli detti Baroni del detto Nostro Stato, tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, & ancorche, Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, anche Assistenti alla Nostro Cappella, Chierici di Camera, Camerari, Ministri, & Officiali del Nostro Palazzo Apostolico, Cavalieri di Malta, Regolari delle undici Congregazioni, e di qualunque altro stato, grado, e condizione, ancorche fossero tali, che per comprenderli avessero bisogno di speciale, & individua menzione, in qualsivoglia modo, e sotto qualsivoglia titolo, causa, colore, e capo concedute da qualsivoglia Sommi Pontefici Nostri Predecessori con qualsivoglia parole, e clausole insolite, e derogatorie di derogatorie, & anche Consistorialmente, di Nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostro Potestà Apostolica, dichiariamo, che tutte le Comunità di qualsivoglia Città, Terre, Castelli, & altri luoghi Baronali esistenti dentro il Nostro Stato Ecclesiastico, siano, e s'intendano comprese, & individualmente, e singolarmente nominate nella detta Costituzione di Clemente VIII., e vogliamo, e decretiamo, che siano tenute, & obligate di trasmettere, e fare, esibire ogn'anno alla detta Nostro Congregazione del Buon Governo le loro Tabelle, e che foggiacono, e debbano foggiacone à tutte le medesime regole, ordinazioni, e leggi della detta Congregazione, alle quali à tenore della detta Costituzione di Clemente VIII., de i Chirographi, Moti proprii, e d'altre Costituzioni, & Ordinazioni Apostoliche Nostre,

e de' Nostri Predecessori, sono sottoposte le altre Comunità del Nostro Stato Ecclesiastico, come se dal principio fossero state comprese, & espressamente nominate, ò che da loro medesime si fossero spontaneamente, e validamente sottoposte, ordinando alli detti Baroni, loro Governatori, e Podestà, che in avvenire sotto le pene ad arbitrio della detta Congregazione del Buon Governo, Vostro, ò de' Prefetti pro tempore dellamedema Congregazione, & ad esse Comunità, che sotto le stesse pene, & altre contenute nella detta Bolla di Clemente VIII. non ardiscano in modo alcuno contravenire alla disposizione della detta Bolla, anzi debbano quella, i Chirographi, & altre Costituzioni, & Ordinazioni Apostoliche emanate sopra il Buon Governo delle dette Comunità in tutto, e per tutto inviolabilmente osservare, & eseguire, e per il pieno effetto di questa nostra determinazione publicarete Editti, anche penali, e fa rete quelli affigere dove, e quando à Voi parerà, e darete tutti gli Ordini, che sopra di ciò stimarete necessari, & opportuni, per esser tale la mente, e volontà Nostro espressa. Volendo, e decretando, che al presente Nostro Chirografo, ammettendosi, e registrandosi in Camera secondo la disposizione della Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de registrandis, non si possa mai opporre di subrezzione, obrezzione, ò difetto della nostra volontà, & intenzione, nè d'alcun altro vizio, ò difetto sì sostanziale, come formale, mà che debba havere il suo pieno effetto, executione, e vigore con la semplice nostra sottoscrizione, e come se la detta Nostro determinazione fosse stata da Noi fatta in pieno Concistorio, e di consenso di tutti i Reverendissimi Cardinali, & in ogni altro migliore, e più valido, e legitimo modo, & ancorche non vi siano stati chiamati, citati, nè sentiti i detti Baroni, le Comunità, e qualsivoglia altre Persone, che vi avessero, ò in qualsivoglia modo pretendessero d'avervi interesse, e che così, e non altrimenti debba sopra tutte, e singole cose sudette giudicarsi, definirsi, & interpretarsi da qualsivoglia Giudici Ordinarii, Commissarii, Delegati, e Subdelegati della Nostro Camera, e Ruota, dal Reverendissimo Cardinal Camerlengo, e da altri Reverendissimi Cardinali, benchè de' Latere Legati, togliendo ad essi, & à ciascuno di loro la facoltà, & autorità di giudicare, definire, & interpretare altrimenti; dichiarando Noi preventivamente d'adeso, per quando venisse il caso, irrito, nullo, & invalido tutto ciò, che in contrario si facesse, non ostanti qualsivoglia Privilegi, Indulti, Esenzioni, e prerogative alli detti Baroni, & altre Persone privilegiate sopra espresse concedute con le derogatorie delle derogatorie, restituzione in integrum, in qualsivoglia modo, e forma, e clausole amplissime, e decreti irritanti, e che per comprenderli fosse di bisogno farne speciale, & individua menzione, Chirographi, Moti proprii, Concilii Generali, e Provinciali, decreti, e risoluzioni fatte in essi, leggi civili, e canoniche, la regola della Nostro Cancellaria de Jure quæsitò non tollendo, e qualsivoglia Statuti, benchè confermati dalla S. Sede, usi, stili, consuetudini, ed osservanze antichissime, e qualunque altra cosa, che facesse, ò potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, di Nostro moto proprio, certa scienza, e colla pienezza della Nostro Potestà, supplendo à qualunque vizio, ò difetto sì sostanziale, come formale, che sopra ciò potesse intervenire, per questa volta sola, & all'effetto predetto amplamente deroghiamo Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 1. Ottobre 1704.

CLEMENS PAPA XI.

IN